



Città di Avezzano


Con il patrocinio di:



Ordine degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia dell'Aquila



ORDINE degli
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA



IL FUTURO IN COSTRUZIONE.
L'INNOVAZIONE DIVENTA SCUOLA
SOSTITUZIONE EDILIZIA DELLA SCUOLA PRIMARIA
"GIOVANNI XXIII"

**CONCORSO DI PROGETTAZIONE IN DUE GRADI
MEDIANTE L'USO DI MATERIALI E TECNICHE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE
DURANTE IL CICLO DI VITA DELL'OPERA
CPV: 71221000-3U**

ALLEGATO 6.2: Schema di Disciplinare di incarico

Città di Avezzano

Provincia di l'Aquila

Repertorio n° ____/18

* * * * *

OGGETTO: Conferimento di incarico per progettazione definitiva, esecutiva, direzione Lavori e coordinamento della sicurezza, conseguente alla conclusione del Concorso di Progettazione in due gradi: "IL FUTURO IN COSTRUZIONE. L'INNOVAZIONE DIVENTA SCUOLA", sostituzione edilizia della scuola primaria "GIOVANNI XXIII" mediante l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale durante il ciclo di vita dell'opera, cpv: 71221000-3".

CUP: _____ - CIG: _____

L'anno DUEMILA ____ addì ____ (_____) del mese di _____ nella Sede Comunale di Avezzano, sita in Piazza della Repubblica n ____;

TRA

L'Amministrazione Comunale di AVEZZANO - codice fiscale n° 8100.2910.669 e Partita I.V.A. n° 159.380.666 - di seguito indicata come "Committente" rappresentata da _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la carica presso _____ in Via/Piazza _____ n. ____, il quale interviene nel presente atto in qualità di DIRIGENTE DEL SETTORE IV ed agisce in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Avezzano.

ED

il Sigg. - _____ nato a _____ il _____ iscritto all'Albo degli _____ della Provincia di _____ al n° _____ residente in Via _____, n° ____ e con studio tecnico in _____ (____) alla Via/Piazza _____ n. ____, Tel. _____ C.F. n°: _____ - Partita I.V.A. n°: _____, in qualità di ¹ _____, elettivamente domiciliato per il presente atto presso il proprio studio, all'indirizzo sopra indicato, di seguito indicato come "**Professionista**" o "Affidatario"

PREMESSO CHE

¹ *Professionista singolo, ovvero L.R. di società, ovvero mandatario dell'R.T.P costituito da _____, come da atto di costituzione n. ____ del _____, rappresentante del Consorzio _____, ecc., ovvero Procuratore, ecc.*

- con Determinazione dirigenziale n. _____ del _____ si è stabilito di incaricare incaricare il “Professionista” _____, per lo svolgimento dei servizi tecnici di **Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori (contabilità e tenuta dei registri contabili) e Coordinamento della Sicurezza in progettazione e in Esecuzione**, per i lavori di **sostituzione edilizia con delocalizzazione della scuola primaria “Giovanni XXIII”**;

- il RUP ha provveduto ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti stabiliti nel bando di gara per l’affidamento dei servizi di cui trattasi e, in particolare, ha visionato i seguenti documenti:

- del certificato del casellario giudiziale prot. n. _____;
- del certificato dell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato prot. n. _____;

• della verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate n _____;

• del certificato di regolarità contributiva di cui al prot. I _____ emesso da _____;

• la richiesta di informazioni, ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, alla Prefettura di _____ è stata effettuata in data _____, prot. n. _____ con esito positivo;

- documenti probanti il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c).

- tale Determinazione _____ si allega in copia, senza il disciplinare con essa approvato, che viene integralmente riportato al successivo Capo I;

- pertanto, si rende necessario procedere alla stipula della presente convenzione al fine di formalizzare il predetto incarico.

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le parti come sopra costitutesi si conviene e si stipula quanto segue:

CAPO I

- NORME DI CARATTERE GENERALE

ART. 1 - Oggetto dell'incarico.

1. L’oggetto dell’incarico attiene all’esecuzione di servizi di architettura e ingegneria e altri servizi tecnici di cui all’art. 3, comma 1, lett. Vvvv), degli artt. 23, 24 e 31 comma 8, del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., come meglio individuati nel seguito oltre che degli artt. 91 e 92 del D.lgs. 9

aprile 2008 n. 81 e s.m.i. relativi all'intervento di **sostituzione edilizia con delocalizzazione della scuola primaria "Giovanni XXIII"**.

2. Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, le seguenti prestazioni professionali:

A. Progettazione Definitiva: redatta ai sensi dell'art. 23 e comprensiva di tutti gli elaborati di cui all'art. 216, comma 4 del Codice (articoli da 24 a 32 del Regolamento Generale di cui al D.P.R. n. 207/2010.), predisposta attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione **B.I.M. (Building Information Modeling)**, in conformità allo Studio di Fattibilità Tecnico Economica, approvato con _____, redatto dallo stesso Professionista nel secondo grado del Concorso di Progettazione e perfezionato secondo le indicazioni fornite dal Committente e comprensiva altresì della **progettazione antincendio, energetica ed acustica**.

B. Progettazione Esecutiva: redatta ai sensi dell'art. 23 e comprensiva di tutti gli elaborati di cui all'art. 216, comma 4 del Codice (articoli da 33 a 43 del Regolamento Generale di cui al D.P.R. n. 207/2010.), predisposta attraverso l'utilizzo di strumenti elettronici di modellazione **B.I.M. (Building Information Modeling)**, in conformità al progetto definitivo di cui al precedente punto, recepite eventuali indicazioni fornite dal Committente o dal R.U.P. e perfezionato secondo le indicazioni emerse in fase di verifica e validazione.

In generale l'attività di progettazione, dovrà essere svolta secondo le indicazioni previste dalle norme vigenti e nel rispetto delle esigenze esplicitate dal Committente compresi tutti gli adempimenti di competenza del progettista e necessari per l'approvazione dei livelli progettuali e per il perfezionamento degli atti endoprocedimentali connessi allo svolgimento dell'attività del Professionista.

C. Direzione Lavori: espletamento di tutte le attività connesse al corretto compimento dell'incarico di direzione dei lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo.

La Direzione Lavori sarà eseguita conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016, al D.M. n.49 del 7/3/2018, al D.P.R. 207/2010, per la parte ancora applicabile, e a qualunque altra fonte normativa disciplinante la materia.

L'incarico dovrà essere svolto in conformità al progetto esecutivo redatto dal Professionista stesso e pertanto a sua disposizione.

Il Direttore dei Lavori, senza che ciò rappresenti una limitazione dei compiti previsti dalla legge e dall'ulteriore disciplina sopra richiamata dovrà provvedere a tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge vigente in materia e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, citate al Capo III del presente Disciplinare.

D. Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione: espletamento di tutti i compiti ed esaurimento di tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del DLgs 81/08, così come ogni altro adempimento necessario al completo rispetto della vigente normativa di sicurezza durante la realizzazione degli interventi. Tutti gli obblighi di cui alle presenti prestazioni sono da ricondursi a quanto esplicitato al CAPO IV, Art.12 del presente Disciplinare.

3. Il Professionista è, inoltre, obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Ente Committente o accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni di cui al Documento preliminare alla progettazione. Egli è altresì obbligato ad ottemperare alle disposizioni del responsabile del procedimento e, inoltre:

- a) deve adeguare tempestivamente la documentazione e gli elaborati;
- b) ovvero controdedurre tempestivamente, qualora le prescrizioni siano ritenute incompatibili con disposizioni di legge o di regolamento, proponendo le eventuali soluzioni alternative, sulla base della migliore tecnica e delle *best practices*;
- c) controdedurre tempestivamente qualora le prescrizioni rendano incongruo lo stanziamento economico previsto;
- d) deve verificare il rilievo topografico plano-altimetrico fornito dalla Stazione Appaltante e i documenti forniti usati come base progettuale;
- e) deve prestare leale collaborazione ai soggetti incaricati della verifica e al responsabile del procedimento, anche in sede di validazione, adeguando la progettazione alle relative prescrizioni.

4. La progettazione inoltre dovrà essere redatta utilizzando il Prezzario della Regione Abruzzo attualmente vigente.

5. La progettazione dovrà determinare, in ogni dettaglio, i lavori da realizzare ed i relativi costi previsti. Dovrà essere sviluppata a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo. Gli elaborati presentati dovranno

essere completi ed idonei ai fini di essere posti a base di una gara per l'individuazione dell'operatore economico incaricato della successiva esecuzione.

6. Le modalità di svolgimento di tutte le prestazioni disciplinate dal presente atto, dovranno essere conformi al D.P.R. 207/2010, per la parte ancora vigente, al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a tutti i suoi Decreti Attuativi, le Linee Guida, le Circolari e qualunque altra fonte normativa vigente di settore, ivi comprese quelle regionali, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal Responsabile del Procedimento.

ART. 2 – Compensi.

1. I corrispettivi dovuti al professionista per la **Progettazione Definitiva, Esecutiva, la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza** sono conformi al D.M. Giustizia 17/06/2016, calcolati con le percentuali corrispondenti alla suddivisione in classi e categorie e secondo lo schema di parcella (entrambi contenuti nei documenti posti a base di gara), con una riduzione concordata del 30% in applicazione del Protocollo d'Intesa del 21 luglio 2009 tra il Dipartimento Protezione Civile e gli Ordini e Consigli Professionali.

2. L'importo complessivo stimato, è così articolato:

- *Progettazione definitiva*: €. _____ con i fondi previsti da/in _____, capitolo _____;
- *Progettazione esecutiva*: €. _____ con i fondi previsti da/in _____, capitolo _____;
- *Direzione Lavori*: €. _____ con i fondi previsti da/in _____, capitolo _____;
- *Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione*: €. _____ con i fondi previsti da/in _____, capitolo _____;

3. Per la redazione in corso d'opera di eventuali perizie di variante, con o senza nuovi prezzi, che non si siano rese necessarie per carenza o errori di progettazione, al professionista verrà corrisposto un compenso determinato come di seguito.

- a) Perizia di variante, con o senza aumento di spesa, nel caso di esecuzione di maggiori o minori quantità di lavori già previsti nel progetto principale senza redazione di nuovi prezzi, dovuti anche da esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. L'onorario verrà calcolato applicando il parametro Qc I.07 del Dm 17/6/2016 a netto del ribasso offerto in sede di gara.

b) Perizia di variante, con o senza aumento di spesa, nel caso di esecuzione di maggiori o minori quantità di lavoro mediante l'inclusione di nuove opere non previste nel progetto principale e/o per le quali vengono redatti nuovi prezzi, dovuti anche da esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. L'onorario verrà calcolato applicando il parametro Qc I.08 del Dm 17/6/2016 a netto del ribasso offerto in sede di gara.

4. Si precisa altresì che gli onorari per la Direzione dei Lavori saranno riferiti al consuntivo lordo dei lavori effettivamente eseguiti, comprensivo della revisione prezzi se dovuta.

5. Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al Professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca.

6. Sono a carico del professionista tutte le spese necessarie per la redazione degli elaborati progettuali in copia cartacea (in numero pari a quanto richiesto dal RUP a seconda delle esigenze del caso) e/o informatica e su supporto digitale oltre che per la eventuale redazione di perizie di variante e per la direzione lavori.

7. Qualunque altra spesa necessaria allo svolgimento dell'incarico restano a completo carico dell'Affidatario.

ART. 3. Ulteriori obblighi a carico del Professionista e condizioni disciplinanti l'incarico.

1. Il Professionista è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli artt. 2229 e ss. c.c. nonché della deontologia professionale. Si applicano altresì al presente contratto tutte le norme che interferiscono con il corretto svolgimento delle attività professionali.

2. Resta a carico del Professionista ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo, egli, organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Ente committente. Lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri e tecniche per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Ente committente, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici dell'Ente e di non aggravare gli adempimenti e i procedimenti che competono a questi ultimi.

3. Il Professionista è altresì soggetto ai principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e i servizi di cui al precedente paragrafo 2 e, in particolare, con il Responsabile Unico del

Procedimento e gli altri eventuali professionisti designati dall'Ente committente per la realizzazione dell'intervento.

4. Il Professionista è, inoltre, soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale, ai sensi dell'art. 1 della L. 20/1994 e s.m.i.

5. Il Professionista, inoltre, **accetta espressamente:**

a) che tutte le spese sono conglobate in forma percentuale nel corrispettivo previsto ai sensi del DM 17 giugno 2016, rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro, agli eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere;

6. Il Professionista è obbligato, senza vantare ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Ente committente, nonché ogni volta che le circostanze lo rendano opportuno.

7. Il Professionista è inoltre obbligato, senza vantare ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Ente committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione della progettazione o dell'andamento dell'opera, a semplice richiesta dell'Ente committente.

9. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato, l'Ente committente diviene proprietario di tutti gli elaborati prodotti ed è autorizzato alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamenti a terzi.

ART. 4 - Modalità di pagamento delle competenze professionali.

1. Il pagamento dei compensi, eventualmente adeguati alle prestazioni aggiuntive e diminuiti delle penali nel seguito meglio specificate, avverrà come segue, al netto del ribasso offerto, oltre IVA e Cassa Previdenziale, fatta salva la presentazione delle necessarie garanzie di cui al presente disciplinare.

1.1. Progettazione definitiva:

- in unica soluzione a saldo, ottenuti tutti i pareri e nulla-osta necessari e previsti dalle norme di settore, ad avvenuta approvazione degli elaborati progettuali da parte dell'organo competente, **entro 40 gg** dalla presentazione della relativa fattura.

1.2. Progettazione esecutiva:

- in unica soluzione a saldo, ad avvenuta approvazione degli elaborati progettuali da parte dell'organo competente, quindi previa acquisizione del rapporto di verifica e perfezionato l'atto di validazione di cui all'art.26, comma 8 del D.Lgs.50/16, **entro 40 gg** dalla presentazione della relativa fattura.

1.3. Direzione dei lavori:

- verrà liquidata in base ad acconti corrisposti in occasione dell'emissione di ogni stato d'avanzamento dei lavori, **entro 60 giorni** dalla presentazione della relativa specifica e fattura sino alla concorrenza di una percentuale del 70%;

Il saldo del corrispettivo relativo alla Direzione Lavori verrà liquidato successivamente all'ultimazione dei lavori ed approvazione del collaudo dell'opera, **entro 60 giorni** dalla presentazione della relativa specifica e fattura;

2. La prestazione richiesta al soggetto incaricato di cui ai punti 1.1 e 1.2. non si può intendere conclusa sino all'approvazione del progetto stesso.

3. Tutti i compensi si intendono fissi ed invariabili, nella misura in premessa precisata e sono comprensivi di onorari e rimborsi spese, con aggiunta della cassa previdenziale e dell'I.V.A., se e nella misura dovute.

4. In caso di inadempimento contrattuale l'ente committente si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

ART. 5 - Tracciabilità.

1. I corrispettivi derivanti dall'affidamento verranno liquidati esclusivamente mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, così individuato:

IBAN _____ sul quale è autorizzato ad operare il sig.
_____, nato a _____ il _____
(codice fiscale _____), residente a _____

e che le eventuali persone delegate ad operare su detto conto corrente sono le seguenti:

_____ C.F.: _____

2. La liquidazione dei corrispettivi è comunque subordinata al permanere dell'efficacia dell'assicurazione di cui oltre, all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi

dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 e s.m.i., ed è inoltre subordinata alla verifica della regolarità contributiva del Professionista.

3. Il Professionista, nonché gli eventuali subappaltatori e subcontraenti, devono comunicare all'Ente committente qualunque modifica interessante i conti correnti dedicati utilizzati, anche non in via esclusiva per il presente affidamento, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla loro modifica o nuova accensione. Dovranno comunicare altresì, negli stessi termini, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Ente committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per gli stessi.

4. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto per pagamenti a favore del Professionista, degli eventuali subcontraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati, secondo le disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", nonché secondo le indicazioni di cui alla Determinazione ANAC n. 4 del 7 luglio 2011, recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e s.m.i.

3. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG come sopra indicati.

5. La violazione delle prescrizioni sopra richiamate comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste, anche la risoluzione del presente contratto.

6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Ente committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Si richiama integralmente quanto riportato all'art. 2 del presente atto in relazione agli obblighi relativi ai subcontraenti derivanti dal Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017.

CAPO II

-PROGETTAZIONE-

ART. 6 - Restituzione degli elaborati.

1. Dovranno essere prodotte e consegnate, senza costi aggiuntivi per il Committente poiché ricomprese nelle spese tecniche per la progettazione, le seguenti copie cartacee:

- Progetto definitivo: **2 copie** cartacee in formato adeguato e conforme alle norme di riferimento + **1 copia** su supporto magnetico, oltre alle copie necessarie per l'ottenimento dei pareri previsti che si intendono ad integrale carico del Professionista. Le copie devono essere complete di ogni elaborato o di ogni altro atto connesso e/o allegato. Oltre quelle previste da contratto, il Professionista si impegna, a semplice richiesta dell'Ente committente e previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione, a produrre e consegnare eventuali ulteriori riproduzioni, anche che debbano essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, ecc.);

- Progetto esecutivo: **4 copie** cartacee in formato adeguato e conforme alle norme di riferimento + **1 copia** su supporto magnetico (CD-ROM o DVD o supporto USB) oltre agli elaborati da depositare al genio Civile in duplice copia.

2. Gli elaborati grafici consegnati in copia digitale dovranno essere preferibilmente in formato standard editabile, secondo quanto richiesto dall'Ente committente.

Per quanto riguarda gli elaborati alfanumerici, potranno essere restituiti in formato pdf e, su richiesta dell'ente Committente, in formati editabili compatibili con i tradizionali programmi di Office Automation o Open Office.

Gli elaborati determinanti l'aspetto economico-finanziario dell'opera, potranno essere restituiti in qualsiasi formato editabile e, per le copie non editabili, con estensione tipo .pdf.

ART. 7 - Verifica e validazione degli elaborati progettuali.

1. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, il Comune, nominerà un soggetto incaricato della verifica, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016, degli elaborati progettuali, della loro conformità alla normativa vigente e alle precedenti fasi progettuali già approvate.

2. L'organo deputato alla verifica, qualora riscontri contrasti rispetto alle norme vigenti, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, potrà stabilire un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali alla conformità. Tale termine sarà stabilito in

proporzione all'entità della modifica, ma non potrà mai superare 1/4 del tempo contrattuale previsto nel presente Disciplinare, in rapporto al livello progettuale. Scaduto il termine assegnato troverà, in ogni caso, applicazione la penale di cui all'art. 9 oltre al ristoro di eventuali ulteriori danni sofferti.

ART. 8 - Assistenza tecnica dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale si impegna a fornire all'incaricato tutto quanto in proprio possesso ed utile alla formazione del Progetto. L'Amministrazione Comunale si impegna infine a garantire i rapporti con i propri uffici e con gli altri interlocutori interessati attraverso il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 9 - Termine di consegna, penali e proroghe.

1. Il termine di tempo prescritto per la presentazione degli elaborati viene stabilito come segue:

Progettazione definitiva: 45 gg. giorni naturali e consecutivi per la redazione e consegna del progetto definitivo, completo di tutti i pareri e nulla osta, decorrenti dall'approvazione del progetto di fattibilità da parte della Stazione Appaltante.

- *Progettazione esecutiva: 45 gg.* giorni naturali e consecutivi per la redazione e consegna del progetto definitivo, completo di tutti i pareri e nulla osta, decorrenti dall'approvazione del progetto di fattibilità da parte della Stazione Appaltante.

2. I termini si considerano sospesi per il periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Ente committente, tale singola prestazione non può essere iniziata, se non a rischio e pericolo del Professionista, che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso. La sospensione di cui al presente punto non opera qualora il ritardo nell'acquisizione dell'atto di assenso dipenda da errori od omissioni imputabili al Professionista o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso.

3. Ai sensi dell'art. 113-bis del Codice, per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate è fissata una penale, calcolata in misura giornaliera, ossia, per ogni giorno di ritardo nella consegna degli elaborati, pari all'**1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, che non può comunque

complessivamente superare il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale penalità verrà detratta dal compenso dovuto in occasione della liquidazione a saldo delle spettanze.

All'articolo 13 del presente disciplinare sono dettagliati i casi in cui il ritardo costituisce motivo di revoca dell'incarico o risoluzione contrattuale.

4. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale tra lo **0,3 per mille e l'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale; la penale non può essere superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Ente committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

5. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dall'Ente committente.

6. Si richiama altresì il rispetto del Dlgs n° 106/2017 sulla certificazione dei materiali da costruzione richiamando le sanzioni previste per il Progettista dall'art. 20. Si richiamano, inoltre, gli obblighi del rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare dell'11 ottobre 2017 (GU Serie Generale n.259 del 6/11/2017) sia in relazione ai criteri base (di cui si è dichiarato il rispetto in sede di gara), sia in relazione alle proposte migliorative oggetto di valutazione della Commissione.

CAPO III

-DIREZIONE LAVORI-

Art. 10 - Prestazioni professionali.

1. Le prestazioni professionali per l'espletamento dell'incarico di direzione lavori, concordemente al D.Lgs.50/16, al Decreto Ministeriale 17 giugno 2016 e al relativo Allegato, comprendono d'ordinario:

- direzione lavori;
- prove di accettazione;

- controllo e aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- contabilità dei lavori;
- assistenza al collaudo.

2. L'incarico di direzione dei lavori viene conferito e sarà retribuito secondo il sopra citato Decreto, nella misura stabilita secondo gli atti di gara e con le riduzioni concordate in sede di trattativa. E' tassativamente esclusa qualsiasi altra maggiorazione non espressamente prevista dalla presente convenzione.

3. Durante l'esecuzione dei lavori il professionista, in qualità di D.L., deve attenersi a quanto disposto dalla normativa vigente, dal DLgs 50/2016, dagli atti di applicazione da esso richiamati, dal Decreto MIT n.49 del 7.3.2018, dal DLgs 81/2008, dal Capitolato Generale di Appalto, che dovrà essere richiamato sui documenti del progetto, oltre che dal Capitolato Speciale di Appalto.

4. Dovrà, tra l'altro, trasmettere i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, ispezioni sul cantiere nonché il certificato di ultimazione, entro i successivi cinque giorni dalla loro sottoscrizione (al fine di consentire all'amministrazione di effettuare le prescritte comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici).

5. Qualora la presentazione dei suddetti verbali ritardasse oltre i termini sopra stabiliti senza giustificati e gravi motivi, farà carico al professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'uno per mille del corrispettivo professionale relativo all'incarico che verrà detratta dal compenso dovuto in occasione delle relative rate di pagamento, oltre ad eventuali ulteriori danni e penali applicate dall'autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici.

6. Dovrà, inoltre, controllare l'aggiornamento degli elaborati di progetto e dei manuali d'uso e manutenzione, redigere le eventuali varianti in corso d'opera richieste dal Committente o che divenissero necessarie nel corso dei lavori, trasmettere al RUP del Committente per l'istruttoria presupposta alla liquidazione e/o per l'approvazione, i certificati di pagamento delle rate di acconto ed il conto finale per il saldo, dovuti alle imprese appaltatrici, completi di tutti gli elaborati e dei documenti previsti dalla vigente normativa in materia, entro e non oltre i termini fissati nel capitolato prestazionale per tale emissione, predisporre la documentazione finale per l'ottenimento dell'agibilità, fornire la propria assistenza nella fasi di collaudo statico, funzionale e tecnico-

amministrativo, controllare il programma esecutivo dei lavori elaborato dall'Appaltatore, la verifica della conformità dello stesso a quanto offerto in sede di gara, il controllo sulla corrispondenza dell'avanzamento dei lavori al programma e la richiesta di tutte le azioni correttive necessarie per il rispetto dei tempi contrattualmente stabiliti, tenere la documentazione di cantiere in conformità con quanto previsto dalla norma di settore, verificare ed accettare i materiali affinché risultino conformi sia sotto il profilo normativo, sia sotto il profilo strutturale rispetto al loro uso.

Si richiama altresì il rispetto del Dlgs n° 106/2017 sulla certificazione dei materiali da costruzione richiamando le sanzioni previste per il Direttore dei Lavori dall'art. 20. Si richiamano, inoltre, gli obblighi del rispetto dei Criteri Minimi Ambientali di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare dell'11 ottobre 2017 (GU Serie Generale n.259 del 6/11/2017) sia in relazione ai criteri base (di cui si è dichiarato il rispetto in sede di gara), sia in relazione alle proposte migliorative oggetto di valutazione della Commissione.

Art. 11 - Riferimento alle norme regolamentari - Relazioni periodiche -

La direzione dei lavori deve essere svolta in base alle disposizioni di cui al DLgs 50/2016, agli atti di applicazione richiamati, al Capitolato Generale di appalto approvato con D.M. 145/2000 ed al Capitolato Speciale di Appalto che regolerà il rapporto contrattuale con l'Impresa, alle ulteriori norme comunque applicabili, anche se non riportate, nonché su quelle che eventualmente venissero emanate, ove applicabili.

Lo stesso dovrà **curare la tenuta del giornale dei lavori** e tutta la documentazione prevista dalla norma, ai sensi dell'art. 14 del D.M. n.49 del 7.3.2018, trasmettendone una copia conforme in allegato ad ogni stato di avanzamento lavori.

Il Direttore dei lavori, in corso d'opera, è tenuto a presentare periodiche relazioni, almeno mensili, a richiesta del R.P., sullo sviluppo dei lavori anche in rapporto alle spese e agli impegni autorizzati.

CAPO IV

-COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA-

Art. 12 - Prestazioni professionali.

1. Le prestazioni per la redazione del PSC sono da ricondursi agli obblighi di cui al CAPO II in quanto rientranti nell'attività di redazione del Progetto Esecutivo.
2. Le attività funzionali allo svolgimento dell'incarico di Coordinatore della Sicurezza, concordemente a quanto disciplinato dal D.lgs. 81/08, assicurano l'espletamento di tutti gli obblighi e funzioni previsti dall'art.91 del succitato Decreto, così come ogni altro adempimento riconducibile all'Amministrazione per il completo rispetto della vigente normativa di sicurezza durante la realizzazione degli interventi.
3. L'Affidatario si impegnerà, inoltre, a predisporre apposito registro sulla sicurezza dei lavori nel quale dovranno essere annotate le date delle visite effettuate e le principali disposizioni impartite, a redigere e trasmettere, ogni trenta (30) giorni al responsabile unico del procedimento una relazione tecnica sull'andamento dei lavori in relazione al rispetto delle misure sulla sicurezza, a garantire l'effettuazione, durante i periodi di effettivo svolgimento dei lavori, di almeno 2 (due) visite settimanali, salvo ulteriori presenze richieste dalla D.L. o dal R.U.P., in base alla specifica tipologia e/o complessità delle lavorazioni in atto.
4. Ricorrendo cause di forza maggiore o per periodi di assenza programmata dell'incaricato, lo stesso potrà essere autorizzato a far svolgere la prestazione da un proprio delegato rimanendo comunque ed in ogni caso lui stesso il referente, nonché il responsabile delle attività e di quanto previsto dalla normativa vigente.
5. L'affidatario dell'incarico non potrà avvalersi del subappalto, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/16, fatte salve le eccezioni ivi previste rimanendo ferma in tal caso la responsabilità dello stesso secondo quanto stabilito dall'articolo 19 del presente Disciplinare.
6. All'Affidatario spetta, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi di qualsiasi genere, l'aggiornamento del piano di sicurezza e coordinamento per adeguarlo all'andamento dei lavori, anche se lo stesso sia stato già consegnato ed approvato.
7. L'Affidatario incaricato è tenuto all'osservanza delle prescrizioni e degli adempimenti tutti di cui alla presente convenzione, nonché alle prescrizioni impartite dal R.U.P..

- DISPOSIZIONI FINALI-

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa.

1. Oltre che nei casi espressamente disciplinati all'art. 108 del D.Lgs 50/2016, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, anche senza previa diffida, in tutti i casi previsti dal presente articolo.

2. Si precisa che tutte le indicazioni elencate nel presente Disciplinare costituiscono parte integrante e sostanziale dell'incarico affidato. Il mancato rispetto delle stesse, formalmente contestato dal R.U.P., potrà essere considerato dall'Amministrazione causa di revoca dell'incarico.

3. Stando alle indicazioni fornite dall'Art.9 del presente Disciplinare e ai dettami normativi, i ritardi ritenuti gravi inadempienze e costituenti causa di avvio della risoluzione del contratto, oltre al risarcimento del danno eventualmente sofferto dall'Ente affidante, sono principalmente annoverabile ai seguenti casi:

- somma complessiva delle penali superiori al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale;
- ritardo nella consegna degli elaborati oltre un mese dalla previsione.

4. L'Amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora l'Affidatario non abbia provveduto in esito a formale diffida, il diritto di risolvere in qualsiasi momento l'incarico affidato, qualora si riscontrino gravi inadempienze alle obbligazioni contrattuali e/o inosservanze da parte dell'Affidatario alle prescrizioni impartite dal R.U.P., senza che a questo spettino, per detta risoluzione, indennizzi o compensi di sorta, fatta salva per l'Amministrazione la riserva di ogni azione di rivalsa per eventuali danni subiti.

5. L'incarico affidato verrà svolto dall'Affidatario secondo le direttive e le istruzioni che saranno impartite dal Responsabile del Procedimento a cui dovrà attenersi scrupolosamente; qualora si rifiuti di ottemperare, o ritardi ingiustificatamente di ottemperare alle predette disposizioni, senza giustificati motivi, per un periodo superiore a **5 giorni**, gli verrà assegnato un ulteriore termine non superiore ad **altri 5 giorni**, trascorso il quale l'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare l'incarico, senza che al professionista venga corrisposto alcun compenso e fatto salvo l'addebito di eventuali danni subiti a seguito della mancata ottemperanza alle disposizioni ricevute.

6. È altresì facoltà del Committente risolvere il presente contratto qualora l'Affidatario rientri nelle casistiche sotto elencate:

- a) violazione delle prescrizioni di cui al successivo art. 15;

- b) revoca o decadenza dall'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza. In caso di Professionista strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale, anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o dei diritti dei lavoratori;
- f) violazione della disciplina del subappalto;
- g) sopraggiunte cause di astensione o incompatibilità con lo svolgimento dell'incarico, non correttamente comunicate all'Ente committente;

Art. 14 – Recesso.

1. Nel caso in cui l'Amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa (ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) proceda alla revoca del presente incarico, all'Affidatario dovrà essere corrisposto l'onorario e il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione della revoca, senza maggiorazioni, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni, di cui dovrà essere data dimostrazione, da valutarsi forfettariamente per un importo comunque non superiore al 25% degli onorari

2. L' Affidatario potrà recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto alla stazione appaltante nella comunicazione scritta che dovrà pervenire con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni. In tal caso egli avrà diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso. Resta fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Committente in conseguenza al recesso.

2. Nel caso in cui sia l'Affidatario a recedere dall'incarico senza giusta causa, l'Amministrazione avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico.

ART. 15 - Doveri di riservatezza e astensione.

1. L’Affidatario è tenuto alla riservatezza e al segreto d’ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene alle notizie che possono influire sull’andamento delle procedure.
2. L’Affidatario è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l’espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l’autorizzazione scritta dell’Ente Committente è preclusa all’Affidatario ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall’Ente committente.
4. L’Affidatario deve segnalare, tempestivamente e per iscritto, all’Ente committente qualunque impedimento, anche solo potenziale, che dovesse insorgere nell’esecuzione del contratto.
5. Con la sottoscrizione della convenzione l’Affidatario acconsente che i suoi dati personali, resi per la stipulazione dell’atto e per tutti gli ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione dello stesso, siano trattati dall’Ente committente ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., essendo stato informato dei diritti derivanti del predetto decreto.

ART. 16 - Norme generali di rinvio.

1. Per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, e per la Direzione Lavori, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e a tutti i suoi Decreti attuativi, al Regolamento D.P.R. 207/2010 per la parte transitoriamente in vigore, nonché alle altre norme vigenti in materia, anche se non espressamente richiamate ed alle successive disposizioni legislative che venissero emanate.
2. Per quanto altro non espressamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento, oltre che alle norme del Codice Civile, alle norme regolanti i compensi dovuti per prestazioni di servizi tecnici, ivi compresi successivi aggiornamenti, modifiche e integrazioni.
3. L’incarico comporta l’assunzione di tutte le competenze e responsabilità di cui alla normativa vigente in materia con particolare riferimento al predetto al DLgs 50/2016, ai Decreti attuativi e tutte le fonti normative primarie e secondarie aventi incidenza e potere cogente in materia..

ART. 17 - Oneri del professionista.

1. Per effetto del presente incarico, ricadono sull’Affidatario tutti gli oneri afferenti a detta funzione attribuitagli, fino al collaudo dell’opera ed alla conclusione del rapporto conformemente a quanto previsto dalle citate norme di cui all’articolo precedente.

2. Nessuna variazione progettuale, ancorché pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile del Procedimento o da qualunque altro soggetto appartenente all’Ente Committente, anche se formalmente attinente all’ordine, può essere introdotta se non risulti da atto scritto e firmato dall’organo competente. In difetto del predetto atto scritto, qualsiasi responsabilità resta a carico del Professionista e l’Ente committente applicherà le penali previste dal presente contratto.

ART. 18 - Coperture assicurative.

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, il Professionista ha prodotto prima d’ora all’Ente committente, a titolo di **cauzione definitiva**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del codice e a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, la garanzia fideiussoria emessa da _____ n. _____ in data _____ per l’importo di € _____, pari al ___% dell’importo del presente incarico, agli atti della procedura (da prodursi secondo gli schemi tipo di cui al DM 123/04 fino all’emanazione del nuovo decreto previsto dall’art. 103 del D.lgs. 50/16).

2. Ai sensi dell’art. 24, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, l’incaricato della progettazione dovrà, inoltre, essere munito, a far data dall’approvazione del progetto posto a base di gara, di una polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. A tal fine il Professionista ha prodotto all’Ente committente dichiarazione della compagnia di assicurazioni _____ del _____, in atti, contenente l’impegno a rilasciare la polizza assicurativa di responsabilità civile professionale per un massimale non inferiore a € _____ (_____ milioni), che comprende la garanzia dei rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione della progettazione che determinino per l’Ente Committente nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Tale polizza deve coprire oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che il Comune potrebbe sopportare per le varianti, di cui all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 resesi necessarie in

corso di esecuzione. La garanzia dovrà prevedere un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati (con il limite di un milione di euro), per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati, (con il limite di 2,5 milioni di euro), per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia, I.V.A. esclusa.

3. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

4. Il progettista si obbliga a svolgere il proprio incarico assolvendo a tutti gli obblighi indicati nel presente atto, a proprie cure e spese senza oneri o costi di sorta a carico della Stazione Appaltante, nei casi di cui all'art. 106, co. 2 , 9 e 10, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 – Incompatibilità e doveri di astensione.

1. Per l'Affidatario, fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste in materia dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle previste dall'ordine professionale di appartenenza. Al riguardo, con la firma del presente atto, l'Affidatario dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente. Si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate nel presente atto, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

2. L'Affidatario dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali, inclusi i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

3. Dichiara inoltre la propria regolarità nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riguardo all'art. 42. del D.Lgs. 50/2016. Lo stesso dichiara altresì di non incorrere nell'incompatibilità di cui all'art. 53 co. 16-ter del D.Lgs. 165/2001, così come integrato con la Legge 190/2012.

4. Ai sensi dell'art. 42 del codice, il Professionista deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Ente committente tale circostanza.

ART. 20 – Subappalto e prestazioni di terzi.

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1 del codice: *“il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma 1, lettera d)”*.

2. Il subappalto non è ammesso salvo che nelle condizioni di cui agli art. 31, comma 8 e 105 del codice dei contratti pubblici, per le prestazioni che il Progettista ha indicato espressamente in sede di offerta, previa autorizzazione dell'Ente committente.

3. Il Committente resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Professionista e gli eventuali terzi affidatari e non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, salvo i casi previsti dalla normativa su citata. Il Progettista deve eventualmente provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice.

4. Si richiamano qui integralmente gli obblighi indicati ai precedenti articoli, anche con riferimento ai sub-contraenti, nonché gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui oltre.

5. Non è considerato subappalto l'affidamento delle prestazioni di cui all'art. 105, comma 3, lett.c-bis) del decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. citato.

ART. 21 - Risoluzione controversie.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere circa l'interpretazione e/o l'applicazione del presente Disciplinare e che non siano definibili in via amministrativa, è competente il Foro di Avezzano o, comunque, quello territorialmente competente, con esclusione di qualsiasi forma di arbitrato.

ART. 22 - Domicilio e rappresentanza delle parti.

1. Il Professionista elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso _____, all'indirizzo _____.

Qualunque comunicazione effettuata dall'ente committente al domicilio indicato o all'indirizzo di posta elettronica individuato dall'Affidatario come _____ si intende efficacemente ricevuta dal Professionista.

2. Il Professionista individua il seguente soggetto come responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate:

Arch. /Ing. / _____, in qualità di _____

Il Professionista individua il seguente soggetto come referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso all'esecuzione del presente contratto:

Arch. /Ing. / _____, in qualità di _____;

3. Ogni comunicazione, richiesta e ordine indirizzati dall'Ente committente e dai suoi rappresentanti a uno dei soggetti di cui al comma 3 si intende effettuato al Professionista.

4. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Professionista intenda far pervenire all'Ente committente è trasmessa presso la sede dell'ente e indirizzata al Responsabile del Procedimento.

ART. 23 - Imposte e tasse.

Sono a carico del Professionista le spese di bollo della presente convenzione e quelle dell'eventuale registrazione, tutte le imposte e tasse da esso derivanti, a norma delle Leggi vigenti, nonché l'onere relativo alla eventuale revisione della parcella da parte dell'Ordine Professionale di appartenenza.

Sono a carico del Committente l'I.V.A. e i contributi previsti per legge.

Agli effetti fiscali il professionista dichiara che l'importo presunto del presente atto ammonta presuntivamente ad € _____, oltre contributi previdenziali ed IVA, se ed in quanto dovuti.

----- o -----

La presente scrittura privata verrà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del D.P.R. 26.10.1982, n° 634.

Atto redatto su () fogli di carta resa legale occupati per n° () facciate intere e fin qui della presente.

Letto, confermato e sottoscritto

IL COMMITTENTE

L'AFFIDATARIO

IL DIRIGENTE

Agli effetti degli **artt. 1341 e 1342 del C.C.** dichiara di aver letto gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16 e 17 del presente contratto e di approvarli specificatamente.

L'AFFIDATARIO
